

Legge regionale 13 giugno 1988 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1** Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 33, comma 1, L. R. 10/1991
- 2** Modificato il titolo della legge da art. 33, comma 1, L. R. 10/1991
- 3** Tabella A sostituita da art. 34, comma 2, L. R. 10/1991
- 4** Modificato il titolo della legge da art. 83, comma 1, L. R. 42/1996
- 5** Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 83, comma 2, L. R. 42/1996
- 6** Articolo 10 bis aggiunto da art. 83, comma 3, L. R. 42/1996
- 7** Tabella A sostituita da art. 37, comma 2, L. R. 9/1999
- 8** Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 9** Modificato il titolo della legge da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 10** Modificata la rubrica del Capo II del Titolo II da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di disciplina

1.Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano l' istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali nonché dalle Aziende di promozione turistica.

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 10/1991

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 42/1996

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

4 Parole soppresse al comma 1 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

TITOLO II

INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA

CAPO I

Enti regionali

Art. 2

Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA)(3)

1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.

(1)(4)

2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.

(2)

Note:

- 1 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 8, comma 7, L. R. 18/1993
- 2 Parole implicitamente sostituite al comma 3 da art. 11, L. R. 18/1993
- 3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
- 4 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 3

Ente per lo sviluppo dell' artigianato

1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.

(1)

2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.

Note:

- 1 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 18/1993

Art. 4

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/1989

2 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 18/1993

3 Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996

Art. 5

(Istituto regionale per la formazione professionale)(1)(2)

1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 16/1996

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 31/1996

Art. 6

Agenzia regionale per l'impiego(1)

1. Al Vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde.

(2)

2. Ai componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

(3)

3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998

2 Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 85, comma 2, L. R. 1/1998

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 8, comma 7, e 11, comma 4, L.R. 18/93.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.

CAPO II

Aziende di promozione turistica, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e

Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale

Art. 10

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(5)

Note:

- 1** Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 33, comma 1, L. R. 10/1991
- 2** Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 83, comma 2, L. R. 42/1996
- 3** Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 10/1991
- 4** Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 9/1999
- 5** Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 10 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 83, comma 3, L. R. 42/1996
- 2** Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021

Art. 11

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 3, L. R. 46/1996

2 Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Art. 13

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capo ed in quanto con esso compatibili, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

CAPO III

Comitati provinciali della caccia

Art. 14

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO IV

Norme finali

Art. 16

Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza

- 1.** L' amministratore provvisto di indennità di carica non può percepire a carico dello stesso ente nessuna indennità di presenza.
- 2.** Le indennità di presenza non sono mai tra loro cumulabili nella stessa giornata per la partecipazione ai lavori di più consessi appartenenti al medesimo ente o ad enti diversi, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito dalla legge.
- 3.** Qualora l' amministratore sia dipendente regionale, trova applicazione la normativa vigente in materia.

Art. 17

Aggiornamento periodico delle indennità

- 1.** Gli importi delle indennità previsti dal presente Titolo sono all' inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

Disposizioni modificative e abrogative

Art. 18

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Art. 20

Disposizione abrogativa

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente Titolo o con esso incompatibili.

CAPO VI

Norma finanziaria

Art. 21

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione delle disposizioni del presente Titolo fanno carico sullo stato di previsione della spesa del bilancio degli enti interessati.